

Organismo Composizione della Crisi di CALTANISSETTA

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6 E DELL'ART.9, COMMA 2 E COMMA 3 BIS, LEGGE 3 DEL 2012

**Connessa al ricorso per l'apertura della Liquidazione del patrimonio
(art. 14 ter, comma 3, L.3 del 2012)**

**ATTESTAZIONE
EX ART. 9, C.1, LEGGE N. 3/2012**

GESTORE DELLA CRISI:

AVV. ORNELLA FALZONE
Professionista abilitato gestore della crisi da sovraindebitamento
DM Ministero della Giustizia 24/04/2012 n. 202
OCC "AEQUO" Ordine degli Avvocati di Caltanissetta
Palazzo di Giustizia - Via Libertà
93100 Caltanissetta

Sommario

PREMESSA.....	4
Informazioni circa la situazione familiare dei Debitori.....	5
ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL DEBITORE	6
Indicazione delle cause dell'indebitamento	6
Tabella 2: Riassunto situazione debitoria.....	6
Tabella 3: Dettaglio situazione debitori.....	8
Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori	9
Resoconto sulla solvibilità dei Debitori negli ultimi 5 anni.....	13
Informazioni economico patrimoniali	13
Tabella 4: Valore stimato del patrimonio dei Debitori.....	15
Tabella 5: Serie storica dati reddituali personali	17
Tabella 6: Dati Reddituali Debitore anno 2021	18
Tabella 7: Spese personali medie mensili Debitori anno 2021	18
Esposizione delle ragioni dell'incapacità dei Debitori ad adempiere le obbligazioni assunte	18
CONCLUSIONI	29
Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, lo scrivente ritiene che allo stato non sussistano procedure alternative alla Liquidazione del patrimonio percorribili	29
Invero, stante l'assenza di proventi reddituali eccedenti il fabbisogno del nucleo familiare, la proposta avanzata dai signori Nibali Claudio e Savoja Danila Maria Paola volta a rendere disponibili tutti i beni presenti nel proprio patrimonio al fine di garantire il soddisfacimento dei creditori nel pieno rispetto del principio della <i>par condicio creditorum</i> , pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi ragionevolmente attendibile e attuabile.	29

Liquidazione del patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Il buon fine della liquidazione del patrimonio sarà garantito dal programma di liquidazione predisposto dal nominando liquidatore, assicurando adeguate forme di pubblicità al fine di garantire la massima visibilità dei beni da liquidare.....	29
Per quanto sopra, il sottoscritto Gestore della Crisi chiede la nomina di un Liquidatore tra i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e la sospensione degli interessi di legge prelazione.....	29
Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai Debitori a corredo della domanda.....	29
ALLEGATO A: ELENCO ANALITICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL DEBITORE	31
ALLEGATO B: DATI RELATIVI AL PATRIMONIO MOBILIARE.....	33
ALLEGATO C-ELENCO CREDITORI	34
ALLEGATO D: DATI RELATIVI AI FINANZIAMENTI IN ESSERE.....	35
ALLEGATO E: Pagamento Compensi e Spese Procedura.....	36
ALLEGATO F: DOCUMENTAZIONE ESAMINATA.....	37

PREMESSA

Il sottoscritto **Avv. Ornella Falzone**, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, con studio in Caltanissetta nella Via Libertà n. 102, nominato dall'OCC istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati "AEQUO" di Caltanissetta quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della Procedura familiare di composizione della crisi da sovraindebitamento n. 1/OCC/2021 richiesta dal signor **Nibali Claudio**, nato a [REDACTED], e dalla signora **Savoja Danila Maria Paola**, nata a [REDACTED]

Il sottoscritto, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra,

dichiara e attesta preliminarmente che:

- è in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- non è legato ai Debitori e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei Debitori o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non è legato ai Debitori o alle società controllate dai Debitori o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei Debitori ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 Legge n.3 del 27 gennaio 2012, e cioè ognuno dei Debitori:

Liquidazione del patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n.3 del 27 gennaio 2012¹;
- b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. n. 3/2012;

Lo scopo del presente incarico è quello di attestare, ai sensi dell'art. 9 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, la fattibilità della proposta di Liquidazione del patrimonio formulato dai Debitori.

Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art. 15 comma 6 della legge n.3/2012.

La domanda di Liquidazione del Patrimonio come formulata dai Debitori è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2 della Legge 3/2012; in particolare:

- l'elenco di tutti i Creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- l'elenco di tutti i beni dei Debitori e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- attestazione di fattibilità del piano da parte dell'OCC, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
- composizione del nucleo familiare;
- certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Caltanissetta

Informazioni circa la situazione familiare dei Debitori

I signori Nibali Claudio e Savoja Danila M. Paola risultano coniugati, in regime di separazione dei beni, avendo contratto matrimonio in data [REDACTED] (doc. 1).

Dalla predetta unione sono nati tre figli: [REDACTED]
[REDACTED] (doc. 2).

L'intero nucleo familiare vive a [REDACTED], presso un immobile concesso in comodato d'uso gratuito [REDACTED].

¹ Il comma 2 lettera a) dell'art. 6, della legge n.3 del 27 gennaio 2012 definisce come *sovraindebitamento*: "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del Debitore di adempire regolarmente le proprie obbligazioni".

Liquidazione del patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

La figlia primogenita Debitori ██████████, oggi studentessa universitaria, risulta residente ██████████ (doc. 3).

ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL DEBITORE

Sono state fornite dai Debitori le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'Organo giudicante di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Le informazioni fornite dai Debitori sono di seguito riassunte.

Indicazione delle cause dell'indebitamento

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento dei Debitori e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere.

A tal proposito si fornisce innanzitutto l'elenco dei Creditori di cui all'**allegato C** mentre nell'**allegato D** sono indicate le informazioni relative a tutti i finanziamenti posti in essere dai Debitori, di cui di seguito si riporta un prospetto sintetico.


Tabella 2: Riassunto situazione debitoria

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
Mutuo Ipotecario immobiliare	████████	██████	██████	██████
Tributi	████████	██████	████	████
Contributi	████████	██████	████	████
Debiti commerciali	████████	██████	████	████
Fin. Credito al consumo	████████	██████	████	████

Il debito residuo totale accertato è pari a ██████████, che pesa mensilmente con una rata media pari a ██████████.

Al debito appena esposto devono aggiungersi le spese della procedura relative al pagamento dell'OCC, quantificato in ██████████ inclusi oneri di legge ed espunti gli acconti già versati, che viene indicato in prededuzione unitamente ai compensi del legale dei Debitori, Avv. Eva Crimi, per complessivi ██████████.

Il debito complessivo è pertanto pari a [REDACTED].



Di seguito di riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione, ove possibile della rata media mensile e del rapporto rata reddito all'epoca della contrazione del debito.

Liquidazione del patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Tabella 3: Dettaglio situazione debitori

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula /concessione e prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito	Rata media mensile	Debito residuo	Categoria credito
Mutuo Ipotecario immobiliare	06/04/2011	Contratto n. 0214240 - Rep. 44547 Racc. 8267	2-IBLA SRL (mandataria DOVALUE SPA)	█	█	█	Privilegiato_ immobiliare
Mutuo Ipotecario immobiliare	13/06/2011	Contratto n. 18698 - Rep. 5686 Racc. 4102	3-BCC CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC SOC. COOP	█	█	█	Privilegiato_ immobiliare
Mutuo Ipotecario immobiliare	21/02/2012	Contratto n. 19137 - Rep. 70013 Racc. 20184	3-BCC CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC SOC. COOP	█	█	█	Privilegiato_ immobiliare
Contributi		Contributi previdenziali	4-INARCASSA			█	Privilegiato_ mobiliare
Tributi			5-COMUNE SANT'AGATA LI BATTIATI			█	Privilegiato_ mobiliare
Fin. Credito al consumo			6-AXACTOR ITALY SPA			█	Chirografario
Tributi			7-COMUNE CALTANISSETTA			█	Privilegiato_ mobiliare
Tributi			8-TRENTINO RISCOSSIONI SPA			█	Privilegiato_ mobiliare
Tributi			9-COMUNE DI MALETTO			█	Privilegiato_ mobiliare
Tributi			1-AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE			█	Privilegiato_ mobiliare
Debiti commerciali			10-IORATTI LORENZO/DELLAI ALBERTA			█	Chirografario
Debiti commerciali			11-CASAGRANDE PAOLO			█	Chirografario

Liquidazione del patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

DATA	Tipologia debito	Creditore	Rata Mensile
06/04/2011	Mutuo Ipotecario immobiliare	2 - IBLA SRL (mandataria DOVALUE SPA)	██████
13/06/2011	Mutuo Ipotecario immobiliare	3 - BCC CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC SOC. COOP	██████
21/02/2012	Mutuo Ipotecario immobiliare	3 - BCC CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC SOC. COOP	██████
	Contributi	4 - INARCASSA	
	Tributi	5 - COMUNE SANT'AGATA LI BATTIATI	
	Fin. Credito al consumo	6 - AXACTOR ITALY SPA	
	Tributi	7 - COMUNE CALTANISSETTA	
	Tributi	8 - TRENINO RISCOSSIONI SPA	
	Tributi	9 - COMUNE DI MALETTO	
	Tributi	1 - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	
	Debiti commerciali	10 - IORATTI LORENZO/DELLAI ALBERTA	
	Debiti commerciali	11 - CASAGRANDE PAOLO	

Si evidenzia che **all'epoca del primo finanziamento concesso dall'Istituto di credito BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SOC. COOP. P.A.** in favore dei Debitori il reddito netto annuo 2011/2010 dichiarato dall'Architetto Nibali era pari ad ████████, con reddito netto mensile medio pari ad ████████.

Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori

Dall'istruttoria effettuata lo scrivente Gestore non ha rilevato l'esistenza di atti effettuati dai Debitori e impugnati dai Creditori.

Si rileva, altresì, che l'Architetto Nibali Claudio non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D.16 marzo 1942, n. 267; trattasi, invero, di persona fisica che ha cessato la propria Partita IVA da oltre dieci anni.

ESPOSIZIONI DEBITORIE

Sull'origine dei finanziamenti concessi

La vicenda che ci occupa trae origine dal mancato pagamento delle rate riferibili a tre distinti contratti di finanziamento fondiario nonché da ulteriori crediti privilegiati mobiliari e crediti chirografari, e precisamente:

- 1) **BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SOC. COOP. P.A.** - contratto di finanziamento fondiario n. ██████████ (doc. 4)

Liquidazione del patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

In riferimento al superiore rapporto si evidenzia che, ad oggi, pende innanzi al Tribunale di Catania procedimento recante n. [REDACTED], promosso da BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SOC. COOP. P.A. contro Nibali Claudio per il recupero di un credito pari ad [REDACTED].

[REDACTED] a realizzo del credito di BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SOC. COOP. P.A., [REDACTED] a favore di Banca Agricola Rurale di Ragusa soc. coop, ([REDACTED]), sul seguente immobile:

- [REDACTED]
[REDACTED].

Società cessionaria del predetto rapporto in virtù di operazione di cartolarizzazione di crediti in blocco è, ad oggi, IBLA SRL (mandataria DOVALUE SPA).

Corre, altresì, l'obbligo di evidenziare la **proposizione di** [REDACTED] nella suddetta procedura [REDACTED] n. [REDACTED] parte di (doc. 5):

- **Inarcassa** (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti), creditrice dell'Arch. Nibali Claudio per contributi previdenziali, interessi e sanzioni per la somma di [REDACTED];
- **Agenzia delle Entrate-Riscossione**, Agente della riscossione per la Provincia di CATANIA, creditrice di Nibali Claudio della complessiva somma di [REDACTED] per tributi, accessori ed altre pubbliche entrate, in forza dei ruoli.
- **Agenzia delle Entrate-Riscossione**, Agente della riscossione per la Provincia di CALTANISSETTA, creditrice di Nibali Claudio della complessiva somma di [REDACTED]

2) **SOC. COOP BCC CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNO** - contratto di mutuo fondiario n. [REDACTED] di originari [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED] (doc. 6).

3) **BCC CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNO SOC. COOP** - contratto di mutuo fondiario n. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (doc. 7).

In riferimento ai superiori rapporti si rappresenta che, ad oggi, **pende innanzi al Tribunale di Trento procedimento recante n.** [REDACTED] promosso da CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC SOC. COOP. contro Nibali Claudio e Savoja Danila Maria Paola, per il recupero di un credito complessivamente pari ad [REDACTED]

[Tabella 1 - Masse passive per singolo Debitore](#)

1. NIBALI CLAUDIO

OMISSIS

* Si precisa che **l'onere per aggio esattoriale**, ai fini del riconoscimento nei confronti di Agenzia Entrate - Riscossione viene considerato in seno alla voce "**Chirografo**", comprensivo pertanto di aggio.

Per un riscontro puntuale relativo alla debitoria con Agenzia delle Entrate - Riscossione si allegano le più recenti certificazioni inviate allo scrivente Gestore (doc. 14).

Il debito residuo totale del Debitore **Nibali Claudio** è pari a [REDACTED]

- **INPS CALTANISSETTA/CATANIA**: dalle verifiche effettuate e dai riscontri pervenuti non risultano crediti INPS maturati in seno alle predette sedi.
- **INPS TRENTO**: [REDACTED]. Dalle verifiche effettuate e dai riscontri pervenuti, pertanto, non risulta alcuna situazione debitoria nei confronti dell'Istituto.
- **INAIL CALTANISSETTA**: dalle verifiche effettuate e dai riscontri pervenuti risulta che l'Arch. Nibali [REDACTED].
- **INAIL CATANIA**: dalle verifiche effettuate e dai riscontri pervenuti non risulta alcuna posizione debitoria riferibile all'Arch. Nibali.
- **INAIL TRENTO**: a seguito di richiesta di verifica l'Istituto risponde che "*non risultano clienti aperti presso la sede Inail di Trento*".

2. SAVOJA DANILA M. PAOLA

OMISSIS

* Si precisa che **l'onere per aggio esattoriale**, ai fini del riconoscimento nei confronti di Agenzia Entrate - Riscossione viene considerato in seno alla voce "**Chirografo**", comprensivo pertanto di aggio.

Per un riscontro puntuale relativo alla debitoria con Agenzia delle Entrate - Riscossione si allegano le certificazioni più recenti inviate allo scrivente Gestore (doc. 14).

Liquidazione del patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Il debito residuo totale del Debitore **Savoja Danila M. Paola** è pari a [REDACTED].

- **INPS CALTANISSETTA:** dalle verifiche effettuate e dai riscontri pervenuti non risultano crediti INPS maturati in seno alle predette sedi.
- **INAIL CALTANISSETTA:** dalle verifiche effettuate e dai riscontri pervenuti, la sig.ra Savoja Danila M. Paola non risulta censita negli archivi INAIL.
- **INAIL TRENTO:** a seguito di richiesta di verifica l'Istituto risponde che *"non risultano clienti aperti presso la sede Inail di Trento"*.

- Massa passiva comune ai Debitori

OMISSIS

Il debito residuo comune ai Debitori è pari ad [REDACTED]

Si riassume nella sottostante tabella complessivo l'indebitamento familiare

[Tabella 2: Riassunto situazione complessiva Debitori](#)

OMISSIS

IL DEBITO TOTALE RESIDUO ACCERTATO E' A [REDACTED], che pesa mensilmente con una rata media pari a [REDACTED].

Resoconto sulla solvibilità dei Debitori negli ultimi 5 anni

Informazioni economico patrimoniali

Negli **allegati A e B** sono fornite le informazioni dettagliate relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, in possesso dei Debitori **al momento della redazione del presente piano**, secondo valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

Ai fini della valutazione degli immobili di cui sopra sono stati presi in considerazione quali valori di riferimento i dati forniti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.).

Liquidazione del patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Raffrontando le caratteristiche e i metri quadrati degli immobili oggetto di valutazione con i dati forniti dall'O.M.I., tenuto conto dello stato di conservazione degli stessi, della zona nella quale sono ubicati nonché del tipo di abitazione e/o terreno nonché del crollo del mercato immobiliare, **si è ritenuto di prendere prudenzialmente in considerazione i valori minimo/medio.**

PATRIMONIO DEI DEBITORI - MASSE ATTIVE PER CIASCUN DEBITORE

NIBALI CLAUDIO

1.1 Patrimonio immobiliare

OMISSIS

1.2 Patrimonio mobiliare

OMISSIS

SAVOJA DANILA MARIA PAOLA

2. Patrimonio immobiliare

OMISSIS

2.2 Patrimonio mobiliare

La sig.ra Savoja Danila M. Paola non risulta proprietaria di alcuna autovettura.

Tabella 4: Valore stimato del patrimonio dei Debitori

Valore stimato del patrimonio immobiliare	██████████
Valore stimato del patrimonio mobiliare	██████████
Valore complessivo del patrimonio	██████████

Atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni

Dall'istruttoria effettuata emergono due distinti atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni dal Debitore Nibali Claudio, e precisamente:

1) Atto di compravendita del ██████████

Trattasi di atto di disposizione di beni immobili in comproprietà tra le parti venditrici ██████████
██████████

In data ██████████ il Debitore Nibali Claudio si determinava a vendere, per i propri diritti e solidalmente per l'intero, le unità immobiliari con annesso terreno site nel Comune di ██████████
██████████ di cui nell'atto di compravendita che si allega (doc. 15).

Il prezzo della compravendita veniva concordato dalle parti contraenti, a corpo e non a misura, in ██████████.
Nibali Claudio riceveva la complessiva somma di ██████████, corrisposti dalla parte acquirente al predetto Debitore in due trance:

- ██████████ mediante assegno circolare intestato al predetto, la restante somma di ██████████ in contanti;

Liquidazione del patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

- [REDACTED] entro e non oltre il mese di [REDACTED] a mezzo di bonifico bancario da versare a Nibali Claudio. Parte di dette somme, per un importo pari ad [REDACTED], veniva destinata dal dott. Nibali alla propria madre, la sig.ra [REDACTED], in restituzione di quanto dalla predetta anticipato nel tempo [REDACTED] per consentire allo stesso di provvedere ai bisogni primari della famiglia, stante le gravi difficoltà economiche dallo stesso attraversate, come da autodichiarazione che si allega (doc. 16); la restante parte veniva utilizzata per sostenere la famiglia.

2. [REDACTED]

Trattasi di atto di disposizione di immobili all'atto della vendita in comproprietà tra le parti venditrici [REDACTED]

In data [REDACTED] l'Arch. Nibali Claudio si determinava a vendere, per i propri diritti e solidalmente per l'intero, le unità immobiliari con annesso terreno di pertinenza site nel Comune di [REDACTED] di cui all'atto di compravendita che si allega (doc. 17).

Il prezzo della compravendita veniva convenuto dalle parti contraenti, a corpo e non a misura, in [REDACTED] Nibali Claudio riceveva la complessiva somma di [REDACTED] corrisposti dalla parte acquirente mediante bonifico bancario effettuato in favore dello stesso.

Dette somme venivano utilizzate dal Ricorrente al fine di **provvedere ai bisogni primari ed essenziali propri e dei componenti della propria famiglia** atteso che, a seguito della sospensione di moltissime attività disposta autoritativamente quale misura di contrasto all'emergenza epidemiologica dovuta alla pandemia di Covid-19, su richiesta della conduttrice dell'immobile concesso in locazione dal sig. Nibali [REDACTED], il canone di locazione concordato [REDACTED] - **unica fonte di reddito, allora come ora, della famiglia** - veniva notevolmente ridotto per diversi mesi, come comprovato dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo [REDACTED] (doc. 18).

In merito alla valutazione della sussistenza di atti in frode ai creditori ai fini dell'accesso alla Procedura di liquidazione del patrimonio, appare opportuno rappresentare che il più recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di merito concorda nel ritenere che **"Il requisito dell'assenza di atti in frode ai creditori, negli ultimi cinque anni non costituisce più requisito di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, attesa l'abrogazione implicita dell'art. 14-quinquies, comma 1, della l. 3/2012 nella parte in cui prescriveva la verifica di tale presupposto, ad opera dell'art. 4-ter, comma 1, lett. l), del d.l. 2020/137, convertito con l. 2020/176, avendo quest'ultima disposizione sostituito l'articolo 14-decies della l. 3/2012 il cui comma 2 introduce ora espressamente la facoltà del liquidatore, autorizzato dal giudice, all'esercizio delle azioni revocatorie ai sensi dell'art. 2901 c.c., cioè che presuppone implicitamente l'irrilevanza, ai fini dell'accesso della procedura, dei atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori"** (Tribunale di Sondrio, 28 Maggio 2021; nello stesso senso Tribunale Lecco, 16 Gennaio 2021; Tribunale di Ravenna, 14.Ottbre 2021).

Liquidazione del patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Si aggiunga altresì che, nel caso esaminato dallo scrivente Gestore della Crisi, gli atti di cessione di immobili compiuti dal Debitore **sono stati resi noti dal predetto in seno al ricorso e giustificati dall'esigenza di provvedere ai bisogni primari propri e della propria famiglia.**

Trattasi, peraltro, di atti che non incidono sulle possibilità di soddisfo dei creditori considerato che si tratta di atti di compravendita di beni immobili in proprietà dalle quali il Debitore ha ottenuto un ricavato di modestissimo valore, da non ritenersi pertanto ostativi all'accesso alla procedura liquidatoria secondo quanto recentemente concluso dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Lanciano, 27 Ottobre 2021; Tribunale di Vicenza, 30 Settembre 2021).

Lo scrivente Gestore ha, altresì, provveduto ad esaminare gli estratti conto bancari degli ultimi 3 anni intestati al debitore, potendo riscontrare che **non è apparsa la presenza di spese voluttuarie o ingenti che possano far supporre una condotta poco diligente o di entrate finanziarie impiegate per mero godimento delle somme, destinate piuttosto a finalità sorrette da giustificati motivi.**

Per quanto concerne la **capacità reddituale dei Debitori**, si prendono in considerazione i redditi personali dei signori Nibali e Savoja.

Di seguito si presenta un prospetto (Tabella 5) relativo ai valori del reddito personale netto annuo dichiarato dai Debitori negli ultimi 3 anni (ALLEGATO 1)

Tabella 5: Serie storica dati reddituali personali

	Impiego / Reddito Anno 2017	Impiego / Reddito Anno 2018	Impiego / Reddito Anno 2019	Impiego / Reddito Anno 2020
Debitore: Claudio Nibali C.F. NBLCLD63S04E854G	-	██████	██████	██████
Debitore: Danila M. Paola Savoja C.F. SVJDLM69S42B429V	-	██████	██████	██████
Altro Reddito	0	█	█	█
Totale	0	██████	██████	██████

Si evidenzia che i redditi di cui sopra derivano esclusivamente dalla locazione, ad uso diverso da quello abitativo ██████ di un immobile sito in ██████ ad un canone mensile pari ad ██████

Liquidazione del patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

UNICA FONTE DI SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA NIBALI/SAVOJA (doc. 19), per come meglio esplicitato in seno al ricorso redatto dall'Avv. Crimì.

A seguire, invece, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali personali medi mensili dell'ultimo mese e delle spese medie personali mensili, stimate rilevando il valore delle spese pregresse dei Debitori (doc. 20).

Tabella 6: Dati Redditali Debitore anno 2021

Dati reddituali personali	
Attuale reddito netto mensile dei Debitori	████████
Attuale reddito netto mensile dei coobbligati	██
A) Totale Reddito Mensile	████████

Tabella 7: Spese personali medie mensili Debitori anno 2021

OMISSIS

Spese personali	
B) Totale Spese Mensili	████████

Esposizione delle ragioni dell'incapacità dei Debitori ad adempiere le obbligazioni assunte

Al fine di comprendere le ragioni che hanno portato i Debitori ad una situazione di definitiva incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, si rappresenta quanto segue.

L'Architetto dott. Claudio Nibali, stimato e ricercato libero professionista, a distanza di pochi mesi dalla celebrazione delle nozze con la signora Savoja, avvenuta in data ██████████, decideva di accettare un'allettante proposta di lavoro con contratto di consulenza annuale, rinnovabile, presso la società

Liquidazione del patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

██████████ al fine di dare stabilità alle proprie finanze in vista della nascita del primo figlio, a lungo desiderato dalla coppia.

La suddetta attività lavorativa lo vedeva impegnato dal 1996 al 2001, con incarico di consulente tecnico per la finanza agevolata alle imprese e trattamento retributivo pari ad ██████████.

Quanto sopra fino alla cessazione del suddetto rapporto di lavoro, inaspettatamente comunicata dalla predetta Società a tutti i consulenti assunti con contratto a termine a seguito della progressiva contrazione degli affari per crescente aumento della concorrenza registrata nel settore di riferimento della ██████████, con inevitabile crollo della domanda e conseguente calo del fatturato.

Nello stesso arco temporale, tuttavia, il sig. Nibali riceveva incarico per la ristrutturazione di diversi edifici scolastici non solo da parte della Provincia Regionale di Catania ma anche dal Comune di Torino.

Dal 2000 al 2001, inoltre, il Comune di Catania conferiva al Ricorrente incarico di consulente esperto per lo sviluppo economico del territorio, con retribuzione pari ad ██████████.

Portati a termine i sopradetti progetti, l'Arch. Nibali veniva ingaggiato dal Comune di Nicolosi per la progettazione e ricostruzione delle piste da sci e degli impianti di risalita del luogo; attività che impegnava il predetto dal 2002 al 2009.

Gli eccellenti risultati economici frutto dell'attività lavorativa sopra rappresentata, florida e di successo, trovano immediato riscontro nelle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di riferimento e prodotte dal Ricorrente (doc. 21).

Un drammatico evento non prevedibile né governabile dai signori Nibali e Savoja, tuttavia, segna l'inizio di un inesorabile declino - non solo finanziario - tale da compromettere irrimediabilmente la stabilità economica della famiglia e al quale ricondurre, senza ombra di dubbio, l'origine dello stato di sovraindebitamento dei Debitori.

In data ██████████ il fratello dell'Arch. Nibali, ██████████, perdeva tragicamente la vita ██████████ per cause improvvise e inaspettate.

La profonda sofferenza patita per il lutto subito ingenerava nel Ricorrente ██████████

██████████
██████████
██████████
██████████
██████████
██████████
██████████ (doc. 22).

Il quadro clinico del Nibali, negli anni in continuo peggioramento, ██████████
██████████ **determinando conseguenze anche gravi dal punto di vista economico, comprovate dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dal Ricorrente il cui**

Liquidazione del patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

reddito medio mensile si riduceva progressivamente fino a dichiarare nel 2009/2008 un reddito pari ad [REDACTED] (doc. 23).

Pertanto, preso atto dell'impossibilità di continuare ad esercitare la libera professione e consapevole di dover comunque provvedere ai bisogni della propria famiglia, nel 2009 il Ricorrente accettava un incarico di collaborazione professionale presso la Provincia Autonoma di Trento - Comunità Valsugana e Tesino - Settore Tecnico Ufficio del Piano Territoriale della Comunità con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e retribuzione lorda pari ad [REDACTED], oltre ad impegnarsi in alcune collaborazioni esterne, dichiarando pertanto per l'anno 2010/2009 un reddito netto pari ad [REDACTED] (doc. 24).

Alla luce di quanto sopra, valutate le nuove prospettive di lavoro e le precarie condizioni di salute del coniuge, la signora Savoja decideva di trasferirsi a Bedollo (TN) insieme ai tre figli al fine di riunire la famiglia e garantire un supporto al marito.

In data [REDACTED] [REDACTED], il Ricorrente veniva colpito da [REDACTED]

[REDACTED] il predetto veniva sottoposto ad intervento di angioplastica (doc. 25) .

Superato il decorso post-operatorio, il Ricorrente riprendeva la propria attività lavorativa.

All'epoca dei fatti la famiglia Nibali poteva contare su un reddito annuo di oltre [REDACTED] (doc. 26), derivante non solo dall'occupazione del Ricorrente presso la Provincia Autonoma di Trento ma anche dal ricavato proveniente dalla locazione di un immobile ad uso diverso da quello abitativo [REDACTED] sito in [REDACTED], concordata per una durata di [REDACTED] e per un canone di locazione pari ad [REDACTED].

Pertanto, in data [REDACTED], Ricorrenti si determinavano a stipulare con la BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Società Cooperativa per azioni contratto di finanziamento fondiario n. [REDACTED] [REDACTED], mossi dall'intenzione di ripianare la debitoria pregressa con SERIT SICILIA, ammontante ad [REDACTED] (doc. 27), nonché ulteriori altri debiti fino a qual momento contratti a causa della riduzione degli incarichi professionali registrata negli anni, riconducibile esclusivamente ai gravi problemi di salute patiti dall'Arch. Nibali.

Indi, in data [REDACTED], il credito vantato dall'Agente della Riscossione veniva saldato a mezzo di bonifico bancario di importo pari esattamente ad [REDACTED] (doc. 28).

Nello stesso anno, precisamente in data [REDACTED], i signori Nibali e Savoja stipulavano con l'istituto di credito CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNO BCC contratto di finanziamento ipotecario n. [REDACTED], al fine di ristrutturare un immobile

Liquidazione del patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

sito in [REDACTED], acquistato pochi anni prima in condizioni pressoché fatiscenti e successivamente divenuto abitazione principale della famiglia, per come meglio rappresentato in seno al ricorso introduttivo della presente relazione.

La valutazione sul merito creditizio riportata in appresso evidenzia che all'epoca della concessione del sopradetto finanziamento i signori Nibali erano in grado di sostenere economicamente gli impegni fino ad allora assunti.

Il grave problema di salute vissuto dal Ricorrente pochi mesi prima, tuttavia, causava un inaspettato e progressivo peggioramento [REDACTED] dello stesso, il quale rimaneva conseguentemente inoccupato per circa un anno.

Nei primi mesi del 2012, nonostante le suddette difficoltà, l'Architetto Nibali riusciva comunque ad ottenere un nuovo incarico di consulenza professionale presso la Comunità Valsugana e Tesino - Borgo Valsugana, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e retribuzione lorda pari ad [REDACTED] circa, prorogato fino al 2016 (doc. 29).

In data 21.02.2012, pertanto, assicurati da CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNO BCC circa la sostenibilità delle rate dei finanziamenti fino ad allora ottenuti e regolarmente pagati, i coniugi Nibali/Savoja presentavano nuova richiesta di accesso al credito stipulando con la suddetta Banca contratto di finanziamento fondiario n. [REDACTED] (si veda doc. 7), con rata mensile pari ad [REDACTED], al fine di provvedere al pagamento di somme aggiuntive rispetto al preventivo concordato, richieste dall'impresa edile ingaggiata per eseguire importanti opere di ristrutturazione sull'immobile acquistato, volte a rendere vivibile il predetto immobile per i figli minori, nonché alle cure mediche indispensabili per il recupero psico-fisico del dott. Nibali.

Corre l'obbligo di evidenziare, invero, che [REDACTED] che affliggevano il dott. Nibali sono progressivamente peggiorate, rendendo necessarie continue visite specialistiche e cure molto costose, ad oggi ancora in atto come da certificati prodotti a titolo esemplificativo dai Ricorrenti (doc. 30).

A seguito degli accadimenti sopra rappresentati, tuttavia, aggravati dalla mancata e/o errata valutazione del merito creditizio da parte di CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNO BCC, la quale concedeva l'ultimo finanziamento nel 2012 senza tener conto dell'importo necessario alla famiglia Nibali per mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al reddito a quel tempo disponibile e alla luce delle rate di mutuo delle quali i coniugi si era già fatti carico, i Ricorrenti si vedevano scivolare in uno scenario di crisi di redditività incolpevole che rendeva estremamente difficoltoso onorare con regolarità le obbligazioni assunte, fino a giungere alla definitiva crisi di solvibilità incolpevole quando, esaurita ogni risorsa economica, i predetti si sono visti costretti ad omettere il pagamento di imposte, contributi e rate dei

Liquidazione del patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

contratti di finanziamento precedentemente stipulati, spinti dalla necessità di provvedere ai bisogni primari ed essenziali propri e dei componenti della propria famiglia.

A supporto della superiore rappresentazione dei fatti appare eloquente la fotografia del reddito medio netto mensile dichiarato dal sig. Nibali periodo in cui venivano stipulati i contratti di finanziamento de quo, ricavabile dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2009/2012 (doc. 31)

- reddito 2010/2009: [REDACTED]

- reddito 2011/2010: [REDACTED]

- reddito 2012/2011: [REDACTED]

Nel 2016 il rapporto di collaborazione con la Comunità Valsugana e Tesino - Borgo Valsugana giungeva a conclusione per completamento del progetto per il quale era stato inizialmente conferito incarico (doc. 32).

In data [REDACTED], CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC comunica ai Ricorrenti, a mezzo racc. A/R, la revoca dei rapporti in essere e il passaggio a sofferenza.

Da allora, nonostante gli incessanti tentativi di trovare nuova collocazione lavorativa, i Ricorrenti sono privi di occupazione lavorativa.

Le conseguenze della pandemia da Covid-19 sul mercato del lavoro, ed in particolare la forte riduzione degli occupati registrata in segmenti quali quello delle donne e dei lavoratori autonomi, l'età dei ricorrenti ultra cinquantenni, cui si aggiungono le precarie condizioni di salute del dott. Nibali, hanno reso la ricerca di una nuova occupazione una sfida giornaliera, così come spiegato in ricorso.

Di seguito, per completezza informativa sull'origine del sovraindebitamento, si riporta nota relativa alla valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori sebbene non indispensabile in seno alla

Proposta di Liquidazione del patrimonio.

Il sottoscritto Gestore, pertanto, rende nella sottostante tabella analisi secondo i parametri di cui alla L. 3/2012:

- a) Assegno sociale **anno 2010**: € 411,53
- b) Componenti nucleo familiare: 5
- c) Parametro di equivalenza ISEE: 2,85
- d) Maggiorazione figlio disabile: --
- e) Spese nucleo familiare per mantenimento tenore vita (a x c); [REDACTED]
- f) Reddito mensile netto 2010 (12 mensilità): [REDACTED]
- g) Rata mensile finanziamenti preesistenti: [REDACTED]
- h) Rata mensile complessiva dei mutui concessi: [REDACTED]

Capacità/Incapacità di restituzione della rata mensile (f - e - h): [REDACTED]

Liquidazione del patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Alla luce di quanto sopra, all'atto della concessione del primo finanziamento ipotecario n. [REDACTED] [REDACTED] (il secondo finanziamento per i Ricorrenti), CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNO Banca di Credito Cooperativo **ha correttamente valutato il merito creditizio dei signori Nibali e Savoja.**

Ancora, si esamina la valutazione del merito creditizio in occasione della concessione del secondo finanziamento fondiario n. [REDACTED] da parte del suddetto Istituto di credito (il terzo finanziamento per i Ricorrenti).

- a) Assegno sociale **anno 2011**: € 417,3
- b) Componenti nucleo familiare: 5
- c) Parametro di equivalenza ISEE: 2,85
- d) Maggiorazione figlio disabile: --
- e) Spese nucleo familiare per mantenimento tenore vita (a x c); [REDACTED]
- f) Reddito mensile netto 2007 (12 mensilità): [REDACTED]
- g) Rata mensile finanziamenti preesistenti: [REDACTED]
- h) Rata mensile complessiva dei mutui concessi: [REDACTED]

Capacità/Incapacità di restituzione della rata mensile (f - e - h): [REDACTED]

Secondo i suddetti parametri, in questo caso CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNO Banca di Credito Cooperativo **NON ha correttamente valutato il merito creditizio dei signori Nibali e Savoja.**

Superfluo ogni ulteriore commento.

Invero, **l'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore, è finalizzato tra l'altro a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento** (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). *“Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli”* (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013).

Per tutto quanto esposto e alla luce della documentazione acquisita agli atti, a parere dello scrivente Gestore si può affermare che la condizione di estrema difficoltà in cui attualmente versano i signori Nibali e Savoja è certamente riconducibile alle ragioni sopra esplicitate, e in particolare ai gravissimi problemi di salute patiti dall'Arch. Dott. Nibali nonché alla mancata e/o errata valutazione del merito creditizio da parte della CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNO BCC che concedeva l'ultimo finanziamento senza tener conto dell'importo necessario alla famiglia Nibali per mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al suo reddito disponibile; elementi, quelli di cui sopra, sufficienti a determinare il tracollo finanziario dei Ricorrenti.

Non vi è alcun dubbio, pertanto, che le cause che hanno determinato la sopra descritta crisi finanziaria non sono da attribuire a sprechi di risorse o ad anomale operazioni tendenti a distrarre liquidità ma al

Liquidazione del patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

concatenarsi di eventi indipendenti dalla volontà dei Ricorrenti, il cui **stato di sovraindebitamento è da ritenersi incolpevole**.

I signori Nibali e Savoja, inoltre, hanno offerto ampia produzione documentale in ordine alla genesi dell'esposizione debitoria e al successivo sovraindebitamento, determinato *in primis* dai gravissimi problemi di salute patiti dal Ricorrente negli ultimi 15 anni e reso irreversibile - senza ombra di dubbio - dalla condotta negligente e scorretta tenuta dall'Istituto di credito CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNO BCC, per come meglio di seguito specificato.

Invero l'ultima erogazione di finanziamento ipotecario, sostanzialmente volta ad estinguere o comunque ridurre i debiti contratti al fine di sostenere la propria famiglia a seguito delle difficoltà lavorative incontrate e al vuoto occupazionale patito per oltre un anno, **consolidava e incrementava esponenzialmente i debiti originariamente contratti in un circolo vizioso dal quale per i Ricorrenti è diventato impossibile uscire**.

Sul punto, invero, corre l'obbligo di rilevare come l'erogazione del credito debba sempre avvenire nel rispetto, oltre che degli specifici parametri che informano l'attività bancaria, dei principi di correttezza e buona fede (cfr. ABF – Collegio di Roma, decisioni n. 437 del 26.05.2010, n. 300 del 02.02.2012, n. 2625 del 30.07. 2012, n. 289 del 14.01.2013), al fine di non incorrere nella c.d. concessione abusiva del credito all'impresa.

Sul requisito della meritevolezza

La procedura introdotta dalla legge n. 3/2012, al fine di agevolare il Debitore non fallibile presuppone che il Debitore stesso sia "*meritevole*", concetto che comprende, tra l'altro, il non aver fatto ricorso alla procedura di sovraindebitamento senza usare la normale diligenza.

Conseguentemente, occorre capire se il debitore ha "*colposamente determinato il sovraindebitamento*" ovvero ha assunto obbligazioni "*senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere*", valutando l'intera storia economica e finanziaria del Debitore e analizzando se lo stesso ha contratto debiti nella consapevolezza di non poter ottemperare alle obbligazioni assunte poiché in quel periodo viveva già una situazione di squilibrio finanziario.

Pertanto, si deve tener conto:

- a) delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte.

Questi due elementi vengono congiuntamente indicati come "*meritevolezza*".

Tale requisito è richiesto al fine di evitare che il Debitore possa assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione dalle obbligazioni assunte.

Liquidazione del patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Invero, nello spirito della Legge 3/2012 il soggetto sovraindebitato è "vittima" di eventi che non dipendono dal proprio volere e l'impossibilità di non poter fronteggiare i propri debiti deriva dal fatto che si siano verificate nel tempo situazioni sfavorevoli, inaspettate ed imprevedibili.

Infine, per completare l'indagine in ordine al requisito della meritevolezza, occorre anche verificare il comportamento tenuto dal Creditore in relazione valutazione del merito creditizio.

Ciò posto, va rilevato che, al momento della sottoscrizione dei contratti di mutuo ipotecario concessi da BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA e CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNO BCC, i signori Nibali e Savoja **erano certamente in grado di sostenere economicamente gli impegni assunti** atteso che il reddito medio netto mensile relativo al periodo **2011/2010** (periodo nel quale venivano concessi **i primi due finanziamenti**) era pari ad [REDACTED], mentre nell'anno **2012/2011** (periodo nel quale veniva erogato **il terzo e ultimo finanziamento**) il reddito medio netto mensile dichiarato era pari ad [REDACTED] e **solo a seguito dei gravi problemi di salute dell'Arch. Nibali e della conseguente e progressiva contrazione delle entrate reddituali conseguente** i Ricorrenti si sono trovati in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Per quanto rappresentato, invero, appare evidente che il Ricorrente non ha certo determinato la descritta situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, né che l'accesso al credito abbia rasentato l'irragionevolezza, essendo stato - al contrario - indotto dal principale Istituto di credito coinvolto nella vicenda *de quo*, CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNO BCC.

Ma vi è di più.

Dalla disamina della documentazione bancaria acquisita emerge, inconfutabilmente, il concreto tentativo dei Ricorrenti di **ottemperare alle obbligazioni assunte nonostante la significativa crisi di liquidità sopportata** nonché la oggettiva volontà dei predetti di **ripianare la debitoria inerente gli oneri fiscali e tributari, di fatto saldata** [REDACTED] con il versamento di [REDACTED] in favore di SERIT SICILIA SPA a mezzo di **bonifico bancario**.

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, il requisito della meritevolezza, come per legge, deve ritenersi soddisfatto.

DETERMINAZIONE COMPENSI

SPESE PREDEDUCIBILI DELLA PROCEDURA

Riguardo al compenso spettante all'OCC "Aequo" incaricato, si precisa che lo stesso ha formulato proposta di preventivo pari ad [REDACTED] oltre oneri di legge, elaborato al medio tariffario indicato nelle Tabelle tariffarie fissate dall'adito OCC (doc. 33).

L'importo residuo concordato, al netto della somma di [REDACTED] già versata dai Debitori a titolo di acconto per un numero di 3 rate sulle 5 concordate, è di [REDACTED] come da allegato E, da liquidarsi in prededuzione.

OMISSIS

Riguardo ai debiti sorti in funzione della procedura si segnala, altresì, il compenso spettante all'Avv. Eva Crimì per l'assistenza legale prestata ai Debitori nella presentazione della Proposta di Liquidazione del Patrimonio relativa alla procedura in oggetto, complessivamente pari ad [REDACTED] da liquidarsi in prededuzione.

ALLEGATI ALLA RELAZIONE: All. 1 e doc. 1-33

Liquidazione del patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Debito	Creditore	Debito residuo
Mutuo Ipotecario immobiliare n.Contratto n. 0214240 - Rep. 44547 Racc. 8267 del 06/04/2011 (Privilegiato_immobiliare)	2 - IBLA SRL (mandataria DOVALUE SPA)	██████████
Mutuo Ipotecario immobiliare n.Contratto n. 18698 - Rep. 5686 Racc. 4102 del 13/06/2011 (Privilegiato_immobiliare)	3 - BCC CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC SOC. COOP	██████████
Mutuo Ipotecario immobiliare n.Contratto n. 19137 - Rep. 70013 Racc. 20184 del 21/02/2012 (Privilegiato_immobiliare)	3 - BCC CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC SOC. COOP	██████████
Contributi n.Contributi previdenziali (Privilegiato_mobiliare)	4 - INARCASSA	██████████
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - COMUNE SANT'AGATA LI BATTIATI	██████████
Fin. Credito al consumo (Chirografario)	6 - AXACTOR ITALY SPA	██████████
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	7 - COMUNE CALTANISSETTA	██████████
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	8 - TRENINO RISCOSSIONI SPA	██████████
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	9 - COMUNE DI MALETTO	██████████
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	1 - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	██████████
Debiti commerciali (Chirografo)	10 - IORATTI LORENZO/DELLAI ALBERTA	██████
Debiti commerciali (Chirografo)	11 - CASAGRANDE PAOLO	██████████

CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, lo scrivente ritiene che allo stato **non sussistano procedure alternative alla Liquidazione del patrimonio percorribili.**

Invero, stante l'assenza di proventi reddituali eccedenti il fabbisogno del nucleo familiare, la proposta avanzata dai signori Nibali Claudio e Savoja Danila Maria Paola volta a rendere disponibili tutti i beni presenti nel proprio patrimonio al fine di garantire il soddisfacimento dei creditori nel pieno rispetto del principio della *par condicio creditorum*, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi ragionevolmente attendibile e attuabile.

Il buon fine della liquidazione del patrimonio sarà garantito dal programma di liquidazione predisposto dal nominando liquidatore, assicurando adeguate forme di pubblicità al fine di garantire la massima visibilità dei beni da liquidare.

Per quanto sopra, il sottoscritto Gestore della Crisi chiede la nomina di un Liquidatore tra i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e la sospensione degli interessi di legge prelazione

Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai Debitori a corredo della domanda

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto Gestore, nonché della disamina del contenuto della domanda di Liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. n. 3/2012 presentata dai Debitori, è possibile affermare che la documentazione fornita dai Debitori a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile consentendo con ciò di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei Debitori.

Coerenza della Domanda di liquidazione del patrimonio proposta con le previsioni di cui alla legge 3/2012 sul sovra indebitamento.

- La domanda viene proposto ai sensi dell'art. 14 ter della legge 3 - 2012;
- I Debitori si trova in stato di sovra- indebitamento così come definito dall'art. 6 comma 2 della medesima Legge;
- La presentazione della domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 14 ter, comma 5;
- La domanda rispetta le disposizioni dei cui all'art. 9 comma 2 (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento;
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera b);

Liquidazione del patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

- È stata analizzata positivamente la solvibilità dei Debitori negli ultimi cinque anni (art. 9 comma 3 bis lettera c);
- È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 comma 3 bis lettera d);
- Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;
- Il debitore si trova ora in stato di sovra indebitamento, come definito dall'art. 6 comma 2, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dai Debitori e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dei Debitori;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- dai Debitori il contenuto della domanda di Liquidazione del patrimonio predisposta;

ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori della Liquidazione del patrimonio predisposta ex art. 14 *ter* legge n.3 del 27 gennaio 2012.

Caltanissetta, 26.04.2022

Con osservanza

AVV. Ornella Falzone

ALLEGATO A: ELENCO ANALITICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL DEBITORE

Natura dell'immobile	Categoria Catastale	Diritto sull'immobile	% del diritto sull'immobile	Valore di Stima	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	Indirizzo	Foglio (id.1 estero)	Particella (id.2 estero)	Sub (id.3 estero)
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Liquidazione del patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

ALLEGATO B: DATI RELATIVI AL PATRIMONIO MOBILIARE

Tipologia	Descrizione - Marca-modello	Percentuale di proprietà	Quantità	Matricola - Targa	Anno immatric.	Valore di Stima
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Liquidazione del patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

ALLEGATO C-ELENCO CREDITORI

Denominazione e ragione sociale / Cognome	Nome	P.IVA	C.F.	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	C.A.P.	Indirizzo	PEC
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE		06363391001		Roma	Roma	00147	Via Giorgione, 106	dp.caltanissetta@pce.agenziaentrate.it; protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
IBLA SRL (mandataria DOVALUE SPA)			04958940266	TV	Conegliano		Via Alfieri, 1	dovalue.pec@actaliscertymail.it
BCC CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC SOC. COOP		02529020220		TN	Perigine Valsugana	38057	Piazza Gavazzi, 5	segreteria@pec.cr-altavalsugana.net
INARCASSA			80122170584	RM	Roma	00199	Via salaria, 229	protocollo@pec.inarcassa.org
COMUNE SANT'AGATA LI BATTIATI		80004010874		CT	Sant'Agata li Battiati	95030	Via Bellini, 54	protocollo@pec.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it
AXACTOR ITALY SPA		02417100043		CN	Cuneo	12100	Via Cascina Colombaro, 36/A	pec@pec.axactoritalyspa.com
COMUNE CALTANISSETTA		00138480850		CL	Caltanissetta	93100	Corso Umberto I, 134	protocollo@pec.comune.caltanissetta.it
TRENTINO RISCOSSIONI SPA		020023800224		TN	Trento	38122	Via Jacopo Aconcio, 6	trentinoriscossioinisp@pec.provincia.tn.it
COMUNE DI MALETTO		00445110877		CT	Maletto	95035	Via Umberto, 1/A	protocollo_generale@malettopec.e-etna.it
IORATTI LORENZO/DELLAI ALBERTA				TN	Baselga di Pinè	30042	Via Cesare Battisti, 9	
CASAGRANDE PAOLO		00366420222		TN	Baselga di Pinè	30042	Via Cesare Battisti, 9	pec@pec.casagrandepaolo.it

Liquidazione del patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

ALLEGATO D: DATI RELATIVI AI FINANZIAMENTI IN ESSERE

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula /concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito	Rata media mensile	Reddito mensile epoca finanziamento	% Rata Reddito	Debito residuo	Categoria credito
Mutuo Ipotecario immobiliare	06/04/2011	Contratto n. 0214240 - Rep. 44547 Racc. 8267	2 - IBLA SRL (mandataria DOVALUE SPA)	██████	██████	██████	N.D.	239.124,56	Privilegiato_immobiliare
Mutuo Ipotecario immobiliare	13/06/2011	Contratto n. 18698 - Rep. 5686 Racc. 4102	3 - BCC CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC SOC. COOP	██████	██████	██████	N.D.	144.295,66	Privilegiato_immobiliare
Mutuo Ipotecario immobiliare	21/02/2012	Contratto n. 19137 - Rep. 70013 Racc. 20184	3 - BCC CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC SOC. COOP	██████	██████	██████	N.D.	70.025,87	Privilegiato_immobiliare
Contributi		Contributi previdenziali	4 - INARCASSA				N.D.	121.057,75	Privilegiato_mobiliare
Tributi			5 - COMUNE SANT'AGATA LI BATTIATI				N.D.	44.274,00	Privilegiato_mobiliare
Fin. Credito al consumo			6 - AXACTOR ITALY SPA				N.D.	7.480,52	Chirografario
Tributi			7 - COMUNE CALTANISSETTA				N.D.	4.480,41	Privilegiato_mobiliare
Tributi			8 - TRENINO RISCOSSIONI SPA				N.D.	2.017,00	Privilegiato_mobiliare
Tributi			9 - COMUNE DI MALETTO				N.D.	461,00	Privilegiato_mobiliare
Tributi			1 - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE				N.D.	321.717,46	Privilegiato_mobiliare
Debiti commerciali			10 - IORATTI LORENZO/DELLAI ALBERTA				N.D.	8.228,56	Chirografario
Debiti commerciali			11 - CASAGRANDE PAOLO				N.D.	1.351,25	Chirografario

ALLEGATO E: Pagamento Compensi e Spese Procedura

OMISSIS

ALLEGATO F: DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Sono state effettuate le opportune verifiche della suddetta documentazione mediante i seguenti accessi e/o ispezioni e/o richieste di informazioni:

- Richiesta estratto di ruolo a mezzo pec indirizzata all'Agente della Riscossione per le province di Caltanissetta, Catania, Trento
- Richiesta accesso ai dati registrati nell'anagrafe tributaria, a mezzo pec indirizzata all'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta;
- Visura presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- Visura camerale protesti
- Visura presso il Sistema di Informazioni Creditizie gestito da CRIF;
- Visura presso l'archivio della Centrale dei Rischi Banca d'Italia;
- Visura presso l'archivio della Centrale Allarme Interbancaria tenuto da Banca d'Italia;
- Richiesta dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale presso il Tribunale di Caltanissetta;
- Ispezioni ipotecaria presso Agenzia delle Entrate di Caltanissetta;
- Richiesta precisazione crediti a mezzo pec indirizzata all'INPS di Caltanissetta, Catania e Trento;
- Richiesta precisazione crediti a mezzo pec indirizzata all'INAIL di Caltanissetta, Catania e Trento
- Richiesta precisazione crediti a mezzo pec indirizzata al Comune di Caltanissetta, Catania, Maletto, Sant'Agata li Battiati, Trento e Bedollo;
- Richiesta precisazione crediti a mezzo pec indirizzata a Agenzia delle Entrate- Riscossione Sicilia Prov. CL – CT - TN;
- Richiesta precisazione crediti a mezzo pec indirizzata a CCIAA CL – CT - TN;
- Richiesta precisazione crediti a mezzo pec indirizzata ad Agenzia delle Entrate di Caltanissetta, Catania e Trento;
- Richiesta precisazione crediti a mezzo pec indirizzata ai Creditori

